

Regio Decreto 9 ottobre 1930, n. 1405; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1930, n. 254.

Modifiche all'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano, approvato col R. D. 21 gennaio 1929, n. 61.

(Riguarda esclusivamente la composizione della Regia Consulta e della Giunta Permanente Araldica).

Art. 2. Fanno parte di diritto della Regia Consulta: il Presidente della Corte di Cassazione e il Presidente del Consiglio di Stato.

Gli altri 12 Consultori sono scelti come appresso:

- a) due membri del Gran Consiglio del Fascismo;
- b) due Senatori;
- c) due Deputati al Parlamento;
- d) tre in rappresentanza delle Famiglie iscritte nel Libro d'Oro della Nobiltà Italiana;
- e) tre in rappresentanza degli Istituti storici, delle RR. Deputazioni e RR. Società di Storia Patria; eccettuati i membri che vi seggono di diritto, tutti gli altri durano in carica 4 anni e possono essere confermati.

Art. 3. La Giunta viene scelta in seno alla Consulta e nominata, su proposta di questa, dal Capo del Governo. Si compone di: un Presidente nominato con Decreto Reale e di 5 membri nominati con Decreto del Capo del Governo.

I membri della Giunta durano in carica 4 anni.

Art. 4. Il Commissario del Re..... udito il Capo del Governo, propone al Sovrano Assenso tutte le proposte per provvedimenti di grazia.

Regio Decreto 6 novembre 1930, n. 1494; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1930, n. 283.

Diritti di cancelleria per provvedimenti araldici.

Veduto il R. Decreto 31 marzo 1921, n. 517, concernente i diritti di Cancelleria dovuti all'Erario in materia di Provvedimenti araldici e nobiliari;